

10497/96

LIMITE

PUBLIC 10

TRASPARENZA LEGISLATIVA

**DICHIARAZIONI ACCESSIBILI AL PUBBLICO
SETTEMBRE 1996**

Allegato al presente documento si riporta un estratto degli atti legislativi definitivi adottati dal Consiglio nel corso del settembre 1996, corredato delle dichiarazioni a verbale che il Consiglio ha deciso di rendere accessibili al pubblico.

DICHIARAZIONI A VERBALE RESE ACCESSIBILI AL PUBBLICO - SETTEMBRE 1996 -			
ATTI LEGISLATIVI DEFINITIVI	TESTI ADOTTATI	DICHIARAZIONI	VOTI
1946° Consiglio "Agricoltura" - 16/17 settembre 1996 - Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 1601/91 che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione dei vini aromatizzati, delle bevande aromatizzate a base di vino e dei cocktail aromatizzati a base di prodotti vitivinicoli Regolamento del Consiglio recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per taluni prodotti della pesca, originari di Ceuta (1996-1997) Regolamento del Consiglio recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari autonomi per taluni prodotti della pesca (seconda serie 1996) (aringhe) Regolamento del Consiglio che modifica per la sesta volta il regolamento (CEE) n. 1866/86 che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca nelle acque del Mar Baltico, dei Belt e dell'Øresund Direttiva del Consiglio concernente lo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili (PCB/PCT) Regolamento del Consiglio recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti industriali (foglia di polietilene tereftalato, unità di memoria a disco duro)	6762/1/96 REV 1 9441/96 9549/96 9192/96 + COR 1 8009/96 9444/96 + COR 1 (s)	 196/96, 197/96, 198/96, 199/96, 200/96	Voto contrario: E

**DICHIARAZIONI A VERBALE RESE ACCESSIBILI AL PUBBLICO
- SETTEMBRE 1996 -**

ATTI LEGISLATIVI DEFINITIVI	TESTI ADOTTATI	DICHIARAZIONI	VOTI
1948° Consiglio "Lavoro e affari sociali" - 24 settembre 1996 -			
Direttiva del Consiglio sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento	9388/96 + COR 1 (nl), + COR 2 (s), + COR 3 (d), + COR 4 (s), + COR 5 (en), + COR 6 (f,i,gr,p), + COR 7 (es) 9388/1/96 REV 1 (fi)	201/96, 202/96, 203/96, 204/96, 205/96, 206/96, 207/96, 208/96, 209/96, 210/96, 211/96, 212/96, 213/96, 214/96, 215/96, 216/96, 217/96, 218/96, 219/96, 220/96, 221/96, 222/96	
Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi	PE-CONS 3621/96	223/96, 224/96, 225/96, 226/96, 227/96, 228/96, 229/96, 230/96, 231/96, 232/96, 233/96, 234/96, 235/96, 236/96	Voto contrario: UK Astenuito: P
1949° Consiglio "Telecomunicazioni" - 27 settembre 1996 -			
Direttiva del Consiglio in materia di valutazione e di gestione dell'aria ambiente	9040/96 + COR 1 (fi), + COR 2 (gr), + COR 3	237/96, 238/96, 239/96, 240/96	
Regolamento (CE) del Consiglio sugli aiuti alla costruzione navale	10052/96 + COR 1 (d)	241/96, 242/96, 243/96, 244/96, 245/96, 246/96	Voto contrario: D, FIN, NL

DICHIARAZIONE 196/96

"Il Belgio, la Danimarca, la Germania, l'Irlanda, l'Italia, il Lussemburgo, l'Austria, i Paesi Bassi, la Finlandia, la Svezia e il Regno Unito auspicano che la Commissione presenti quanto prima una proposta di modifica della direttiva 75/439/CEE concernente l'eliminazione degli oli usati, modificata dalla direttiva 87/101/CEE, per ridurre il limite di 50 ppm di PCB per gli oli usati che possono essere rigenerati o utilizzati come combustibili".

DICHIARAZIONE 197/96

"La Commissione dichiara che presenterà quanto prima al Consiglio una proposta di modifica della direttiva 75/439/CEE concernente l'eliminazione degli oli usati, modificata dalla direttiva 87/101/CEE, per ridurre da 50 ppm a 20 ppm il limite di PCB nel caso di miscele per incenerimento, compresi gli oli usati".

DICHIARAZIONE 198/96

"La Germania, il Belgio, la Danimarca, i Paesi Bassi e il Regno Unito in qualità di Stati membri che si affacciano sul Mare del Nord, nonché l'Austria, la Finlandia, il Lussemburgo e la Svezia ribadiscono il loro impegno a smaltire i PCB e i PCB usati e a decontaminare o smaltire gli apparecchi contenenti PCB al più presto e comunque entro il 1° gennaio 2000".

DICHIARAZIONE 199/96

"La Francia ribadisce gli impegni più rigorosi in materia di smaltimento dei PCB definiti nella decisione PARCOM 92/3".

DICHIARAZIONE 200/96

"Il Consiglio e la Commissione dichiarano che l'obbligo imposto agli Stati membri di decontaminare o smaltire gli apparecchi contenenti PCB dev'essere assolto:

- al più presto e comunque entro la fine del 2010 per gli apparecchi inventariati e i PCB ivi contenuti, tenendo in debito conto le disposizioni dell'articolo 9 paragrafo 2;
- al più presto per gli apparecchi non inventariati e i PCB ivi contenuti, conformemente agli articoli 6 paragrafo 3 e 11 paragrafo 1."

DICHIARAZIONE 201/96

Direttiva in generale:

"Le delegazioni danese, francese, lussemburghese, austriaca, olandese, finlandese e svedese, in uno spirito di compromesso, approvano la posizione comune relativa alla direttiva sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento in quanto esse considerano importante giungere ad un livello elevato di tutela dell'ambiente considerato globalmente mediante l'applicazione, nell'insieme della Comunità, della procedura integrata di autorizzazione ambientale.

Queste delegazioni ritengono inoltre importante che la direttiva incoraggi l'applicazione negli Stati membri delle migliori tecniche disponibili nel modo più uniforme possibile, evitando distorsioni della concorrenza. A tal fine, le delegazioni danese, austriaca, finlandese e svedese hanno proposto modifiche all'articolo 2, paragrafo 11, articolo 9, paragrafo 4, articolo 18, paragrafo 1 e all'allegato IV che potenziano le disposizioni concernenti le migliori tecniche disponibili.

Nell'ambito dell'attuazione della direttiva, la concessione di un'autorizzazione dovrebbe basarsi sull'utilizzazione della migliore tecnica disponibile (MTD). Se necessario, possono essere prese in considerazione le condizioni locali in materia di ambiente e la situazione geografica dell'impianto in modo da permettere di raggiungere un livello elevato di protezione dell'ambiente, minimizzando l'inquinamento a lunga distanza o transfrontaliero.

Al momento della fissazione dei valori limite di emissione nella Comunità si deve tener conto appieno delle migliori tecniche disponibili. Le autorità competenti dovrebbero incoraggiare le evoluzioni tecniche che rispettano l'ambiente.

La nuova direttiva non dovrebbe pregiudicare né le norme ambientali già esistenti nell'"acquis" comunitario, né la legislazione nazionale degli Stati membri in materia ambientale.

Le delegazioni danese, francese, lussemburghese, austriaca, olandese, finlandese e svedese intendono continuare ad applicare rigorosamente le migliori tecniche disponibili."

DICHIARAZIONE 202/96

Direttiva in generale:

"La delegazione del Regno Unito ritiene che il sistema introdotto dalla presente direttiva, basato su un'impostazione integrata di fissazione di valori limite d'emissione che fa riferimento alle migliori tecniche disponibili, non pregiudichi dibattiti futuri sugli obiettivi qualificativi per l'ambiente previsti anche in altre direttive esistenti."

DICHIARAZIONE 203/96

Direttiva in generale:

"La delegazione belga, avendo constatato che alcuni emendamenti del Parlamento europeo non sono stati ripresi dal Consiglio e dalla Commissione, ricorda di avere il diritto, per l'adozione di una posizione comune del Consiglio in virtù dell'articolo 130 S, paragrafo 1 del trattato, di modificare in seconda lettura la posizione espressa in prima lettura, in base al parere del Parlamento europeo, nonché di appoggiare, se del caso, degli emendamenti non ripresi dalla Commissione."

DICHIARAZIONE 204/96

Articolo 1:

"La delegazione belga ritiene che le competenti autorità incaricate dei compiti conseguenti alla presente direttiva si debbano sforzare di controllare gli impianti non compresi nella presente direttiva con un approccio che integri le varie forme di inquinamento ai fini di un livello elevato di protezione dell'ambiente nel suo complesso."

DICHIARAZIONE 205/96

Articolo 2, paragrafo 6:

"La delegazione austriaca ritiene che l'ultima parte di frase dell'articolo 2, punto 6 non osti all'evoluzione futura dei valori limite di emissione per gli impianti che producono scarti indiretti, a norma dell'articolo 18, paragrafo 1."

DICHIARAZIONE 206/96

Articolo 2, paragrafo 8:

"Il Consiglio e la Commissione dichiarano che qualora gli Stati membri affidino, se del caso, taluni compiti ai sensi della presente direttiva ad organismi rappresentativi, le disposizioni della direttiva 90/313/CEE e quelle della presente direttiva sull'accesso alle informazioni e sul ruolo del pubblico si applicano pienamente a tali organismi."

DICHIARAZIONE 207/96

Articolo 2, paragrafo 10, lettera b):

"Il Consiglio e la Commissione dichiarano che gli Stati membri sono autorizzati a stabilire criteri generali di valutazione da parte delle autorità competenti qualora una modifica dell'impianto possa avere effetti negativi e significativi ai sensi dell'articolo 2, punto 10, lettera b).".

DICHIARAZIONE 208/96

Articolo 3, lettera d):

"Il Consiglio e la Commissione dichiarano che, per garantire un'utilizzazione efficace dell'energia come previsto dall'articolo 3, lettera d), gli Stati membri possono ricorrere segnatamente ad accordi settoriali volontari."

DICHIARAZIONE 209/96

Articolo 6, paragrafo 1 e articolo 9, paragrafo 1:

"La delegazione tedesca ritiene che nell'ambito dell'applicazione dell'articolo 6, paragrafo 1 e dell'articolo 9, paragrafo 1, si possa tener conto anche del fatto che un impianto per il quale è stata richiesta l'autorizzazione fa parte di un sito registrato nell'elenco dei siti in conformità del regolamento n. 1836/93/CEE del 29 giugno 1993, nella misura in cui sia stata rilasciata una dichiarazione ambientale convalidata ai sensi dell'articolo 5 del suddetto regolamento."

DICHIARAZIONE 210/96

Articolo 9 in generale:

"Il Consiglio e la Commissione confermano che gli Stati membri possono mantenere ed adottare, nell'ambito della loro normativa interna, misure di tutela rafforzate rispetto alle disposizioni previste dalla presente direttiva nonché esigenze più severe per quanto riguarda gli impianti in questione."

DICHIARAZIONE 211/96

Articolo 9, paragrafo 3:

"Tenuto conto dell'importanza delle acque sotterranee per l'approvvigionamento idrico dell'Austria, la delegazione austriaca reputa impossibile ammettere requisiti meno severi di quelli della direttiva 80/68/CEE."

DICHIARAZIONE 212/96

Articolo 9, paragrafo 7:

"La delegazione svedese fa osservare che è possibile favorire l'introduzione delle tecniche più recenti prevedendo, in taluni casi, periodi di prova, prima di decidere in merito alle condizioni specifiche. Sulla base delle migliori tecniche disponibili vengono stabilite per il periodo di prova condizioni provvisorie. Secondo questa delegazione, questa prassi è conforme alle disposizioni della direttiva proposta."

DICHIARAZIONE 213/96

Articolo 9, paragrafo 8:

"Il Consiglio e la Commissione confermano che i requisiti vincolanti generali di cui all'articolo 9, paragrafo 8 dovranno essere conformi alle disposizioni della direttiva e che, più specificamente, deve essere garantita la partecipazione del pubblico in caso di rilascio delle autorizzazioni individuali degli impianti di cui all'allegato I."

DICHIARAZIONE 214/96

Articolo 13, paragrafo 1:

Il Consiglio e la Commissione ritengono che il termine per il riesame periodico delle condizioni dell'autorizzazione non debba essere superiore ad un periodo di circa 10 anni, fatte salve le condizioni del riesame anticipato di cui al paragrafo 2 del presente articolo."

DICHIARAZIONE 215/96

Articolo 15, paragrafo 3:

"La Commissione dichiara che l'inventario da stilare conformemente all'articolo 15, paragrafo 3 dovrebbe essere considerato uno strumento importante di per sé e un elemento importante del processo che porterà alla creazione di un registro globale e del tutto integrato delle emissioni inquinanti nella Comunità. Tale registro permetterà di fornire ai responsabili - tenuti a prendere decisioni a tutti i livelli - nonché al pubblico in generale dati facilmente accessibili, affidabili e raffrontabili sulle attività inquinanti.

La Commissione riconosce che per elaborare un registro globale delle emissioni inquinanti che riporti tutte le fonti importanti di emissioni occorre procedere in modo pragmatico e progressivo. Questo registro va creato in base ad un'armonizzazione e un'integrazione progressive dei registri già esistenti a livello nazionale, internazionale e comunitario per evitare la duplicazione dei lavori e assicurare invece trasparenza e raffrontabilità.

In questo processo la Commissione è assistita dal comitato istituito dalle disposizioni dell'articolo 19 della presente direttiva.

La Commissione è altresì assistita in questo incarico dall'Agenzia europea per l'ambiente, che redige inventari delle emissioni nell'ambito del suo programma di lavoro pluriennale attualmente in corso, e che sarà incaricata della pubblicazione dell'inventario delle emissioni prevista dall'articolo 15, paragrafo 3."

DICHIARAZIONE 216/96

Articolo 20, paragrafo 3:

"Il Consiglio e la Commissione, tenuto conto delle loro rispettive competenze, dichiarano che prenderanno di concerto le misure necessarie affinché la decisione che riprende le modifiche successive delle direttive citate nell'allegato II intervenga entro i termini previsti dalla presente direttiva."

DICHIARAZIONE 217/96

Allegato I, punto 1.1:

"La delegazione greca ritiene che le esigenze materiali della direttiva 88/609/CEE per gli impianti esistenti restino valide, fatta salva una sua modifica in considerazione delle pertinenti disposizioni esistenti in altri strumenti internazionali."

DICHIARAZIONE 218/96

Allegato I, punto 3.5:

"Il Consiglio e la Commissione dichiarano che gli Stati membri o le autorità competenti definite all'articolo 2, punto 8 possono scegliere di assoggettare le attività dalla voce 3.5 dell'allegato I o ad uno dei due criteri o al soddisfacimento contemporaneo di entrambi."

DICHIARAZIONE 219/96

Allegato I, punti 4.1 e 6.4:

"La delegazione greca ritiene che gli impianti di cui alle voci 4.1 e 6.4 dell'allegato I non comprendano quelli che si dedicano soltanto alla formulazione o alla pulitura, nonché all'imballaggio, dei prodotti in questione."

DICHIARAZIONE 220/96

Allegato I, punto 6.2:

"La delegazione tedesca dichiara, a proposito delle categorie di attività industriali in relazione agli impianti destinati all'imbianchimento delle fibre e dei tessuti nel senso di cui alla voce 6.2. dell'allegato I della direttiva, che i processi di imbianchimento nei quali si impiegano ipocloriti, composti clorurati o una combinazione di cloro elementare e di alcali non corrispondono, a suo avviso, alle migliori tecniche disponibili, come previsto dalla presente direttiva.

Questa delegazione conta sul fatto che la sua dichiarazione venga presa in considerazione nell'ambito dello scambio di informazioni previsto ai sensi dell'articolo 16 della direttiva."

DICHIARAZIONE 221/96

Allegato I, punto 6.7:

"Il Consiglio e la Commissione dichiarano che gli Stati membri o le autorità competenti definite all'articolo 2, punto 8 devono assoggettare le attività di cui alla voce 6.7 dell'allegato I alle disposizioni della presente direttiva non appena è soddisfatto uno dei due criteri per la capacità di consumo."

DICHIARAZIONE 222/96

Allegato I, punto 6.7:

"La delegazione del Regno Unito conferma che la capacità di consumo di solvente, di cui al punto 6.7 dell'Allegato I, è la capacità di consumo di solvente di un impianto in condizioni di operatività normale."

DICHIARAZIONE 223/96

Direttiva nel suo insieme

Il Consiglio e la Commissione hanno dichiarato:

" La presente direttiva lascia impregiudicato il regolamento (CEE) n. 1408/71 (Sicurezza sociale dei lavoratori migranti)".

DICHIARAZIONE 224/96

Direttiva nel suo insieme

Il Consiglio e la Commissione hanno dichiarato:

" La presente direttiva lascia impregiudicata la facoltà esclusiva dello Stato nel cui territorio ha sede l'impresa che intende distaccare un lavoratore di subordinare il distacco al consenso del lavoratore interessato".

DICHIARAZIONE 225/96

Articolo 1, paragrafo 3, lettera a)

Il Consiglio e la Commissione hanno dichiarato:

- " Le disposizioni dell'articolo 1, paragrafo 3, lettera a) coprono le situazioni di distacco che rispondono alle seguenti condizioni:
- l'esistenza di una prestazione di servizi transnazionale per conto e sotto la direzione di un'impresa nell'ambito di un contratto concluso tra tale impresa prestatrice e il destinatario richiedente della prestazione di servizi;
 - l'esistenza di un distacco nell'ambito di tale prestazione di servizi.

Pertanto, laddove non siano soddisfatte le predette condizioni, le seguenti situazioni non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 1, paragrafo 3, lettera a):

- il lavoratore che esercita normalmente un'attività nel territorio di due o più Stati membri e che fa parte del personale viaggiante o navigante di un'impresa che effettua per conto proprio e a titolo professionale trasporti internazionali di persone o di merci per ferrovia, su strada, per via aerea o per vie navigabili;
- il lavoratore che fa parte del personale mobile di un'impresa di stampa, radiotelevisione o di spettacolo, che effettua per conto proprio e a titolo temporaneo attività che gli sono proprie nel territorio di un altro Stato membro."

DICHIARAZIONE 226/96

Articolo 1, paragrafo 3, lettera c)

Il Consiglio e la Commissione hanno dichiarato:

- "1. Le disposizioni in questione non comportano, per gli Stati membri la cui legislazione non prevede il lavoro temporaneo o vieta la cessione di lavoratori di imprese utilizzatrici, l'obbligo di contemplare questo tipo di lavoro o di autorizzare tale cessione.
2. Le disposizioni in questione non ostano all'applicazione, da parte degli Stati membri, della loro normativa in materia di lavoro temporaneo o di cessione di lavoratori di imprese utilizzatrici alle imprese che non hanno sede nel loro territorio e che vi operano nell'ambito di una prestazione di servizi ai sensi del trattato."

DICHIARAZIONE 227/96

Articolo 3

Il Consiglio e la Commissione hanno dichiarato:

- "1. L'articolo 3, paragrafo 1, primo e secondo comma, non comporta, per gli Stati membri la cui legislazione non prevede tariffe minime salariali, l'obbligo di prevedere siffatte tariffe.
2. L'articolo 3 non comporta l'obbligo per gli Stati membri di estendere dichiarazioni di applicazione generale ("Allgemeinverbindlicherklärungen") per quanto riguarda il loro contenuto e il loro campo d'applicazione."

DICHIARAZIONE 228/96

Articolo 3, paragrafo 1, punto i)

Il Consiglio e la Commissione hanno dichiarato:

- " Per "periodi di riposo" si intende, conformemente all'articolo 2, punto 2 della direttiva 93/104/CE del Consiglio del 23 novembre 1993, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro ⁽¹⁾, qualsiasi periodo che non sia tempo di lavoro.

L'espressione "periodo di riposo" perciò comprende anche, conformemente alle disposizioni nazionali, i periodi di inattività dovuti a intemperie."

DICHIARAZIONE 229/96

Articolo 3, paragrafo 1, punti ii) e iii)

Il Consiglio e la Commissione hanno dichiarato:

- " I punti ii) e iii) contemplano i contributi e le prestazioni dei regimi nazionali di casse sociali ("Sozialkassen") disciplinati da contratti collettivi o da disposizioni giuridiche purché non rientrino nel settore della sicurezza sociale."

DICHIARAZIONE 230/96

Articolo 3, paragrafo 1, punto vi)

Il Consiglio e la Commissione hanno dichiarato:

- " Il punto vi) non comporta per gli Stati membri l'obbligo di prevedere un sistema di proroga del pagamento dei salari per le gestanti e le puerpere se la tutela dei redditi di queste ultime è disciplinata nell'ambito di un regime legale di sicurezza sociale."

(1) GU n. L 307 del 13.12.1993, pag. 18.

DICHIARAZIONE 231/96

Articolo 3, paragrafo 1, punto iii) e paragrafo 7

Il Consiglio e la Commissione hanno dichiarato:

- " Nel confronto tra la retribuzione di cui al paragrafo 1, punto iii) e quella che dovrebbe essere corrisposta a norma della legge applicabile al rapporto di lavoro occorre tener conto, allorché la retribuzione non è oraria, del rapporto tra retribuzione e numero di ore di lavoro da effettuare, nonché di tutti gli altri elementi pertinenti."

DICHIARAZIONE 232/96

Articolo 3, paragrafo 10, primo trattino

Il Consiglio e la Commissione hanno dichiarato:

- " Si deve intendere che l'espressione "disposizioni di ordine pubblico" abbraccia le disposizioni vincolanti cui non si può derogare e che, per la loro natura ed il loro obiettivo, rispondono alle esigenze imperative dell'interesse pubblico. Dette disposizioni possono comprendere, in particolare, il divieto del lavoro forzato o il coinvolgimento di autorità pubbliche nella sorveglianza del rispetto della legislazione concernente le condizioni di lavoro."

DICHIARAZIONE 233/96

Articolo 4, paragrafo 3

Il Consiglio e la Commissione hanno dichiarato:

- " Nell'attuare la presente disposizione gli Stati membri si avvalgono all'uopo di mezzi che consentano di ottenere informazioni adeguate e affidabili."

DICHIARAZIONE 234/96

Articoli 4 e 5

Il Consiglio e la Commissione hanno dichiarato:

- " La presente direttiva non obbliga gli Stati membri ad istituire autorità pubbliche competenti supplementari per la vigilanza sulle condizioni minime di lavoro e di occupazione."

DICHIARAZIONE 235/96

Articolo 6

Il Consiglio ha dichiarato:

- " Il Consiglio prende atto che gli Stati membri si dichiarano disposti a salvaguardare l'omogeneità del sistema giuridico istituito con la convenzione di Lugano del 16.9.1988 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale e ad avviare quanto prima negoziati con gli Stati membri dell'EFTA per concludere con loro, anteriormente alla data in cui la presente direttiva deve essere trasposta nel diritto nazionale, un accordo che preveda che l'articolo 6 della direttiva, nell'ammettere una competenza giudiziaria diversa da quella derivante dal regime previsto nella convenzione precitata, si applica anche alle imprese aventi sede in uno Stato dell'EFTA."

DICHIARAZIONE 236/96

Articolo 6

La Commissione ha preso nota di questa dichiarazione.

DICHIARAZIONE 237/96

"Il Consiglio, pienamente consapevole della necessità di intraprendere ulteriori azioni per la tutela dell'ambiente contro l'acidificazione, l'eutrofizzazione, i depositi di inquinanti organici persistenti e di metalli tossici e tenendo conto del fatto che i pertinenti inquinanti trasportati dall'atmosfera sono o saranno disciplinati in un altro contesto, prende atto **della** relazione sulla strategia comunitaria in materia di acidificazione **e rammenta le sue conclusioni del dicembre 1995 al riguardo.**"

DICHIARAZIONE 238/96

Articolo 4, paragrafo 1

"Il Consiglio e la Commissione reputano necessario che alla scadenza del termine previsto per il rispetto del valore limite applicabile ai singoli inquinanti, la Commissione elabori una relazione sui livelli rilevati negli Stati membri. La relazione sarà trasmessa al Consiglio e corredata, se del caso, di proposte di revisione dei valori limite e delle soglie di allarme."

DICHIARAZIONE 239/96

"Secondo il Regno Unito potrebbe essere necessario fissare un valore guida non solo per l'ozono ma anche per altri inquinanti secondari transfrontalieri, quali le particelle fotochimiche."

DICHIARAZIONE 240/96

Articolo 12

"Il Consiglio prende atto dell'intenzione della Commissione di associare, in modo adeguato, gli esperti degli Stati membri all'atto della messa a punto delle disposizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 5."

DICHIARAZIONE 241/96

"Il Consiglio ribadisce il suo fermo impegno nei confronti dell'accordo OCSE sulla costruzione navale, da esso ratificato nel dicembre 1995 in previsione della sua entrata in vigore il 1° gennaio 1996. Deplora che l'accordo non sia ancora entrato in vigore a causa della mancata ratifica da parte degli USA. Il Consiglio ribadisce le sue conclusioni del 20 maggio 1996 e sollecita questo partner a completare la ratifica il più presto possibile".

DICHIARAZIONE 242/96

"Il Consiglio invita la Commissione a seguire attentamente l'andamento della ratifica dell'accordo OCSE e a riferirgli nelle sue prossime sessioni, in particolare nella sessione di aprile 1997."

DICHIARAZIONE 243/96

"Il Consiglio e la Commissione convengono che se, in mancanza di ratifica da parte di tutti i partner, l'accordo internazionale concluso nell'ambito dell'OCSE non sarà entrato in vigore il 1° giugno 1997, la Commissione presenterà appropriate proposte per permettere al Consiglio di prendere una decisione entro il 31 dicembre 1997 sull'atteggiamento che l'Unione dovrà adottare."

DICHIARAZIONE 244/96

"Il Consiglio prende atto che la Commissione, in previsione del rinvio dell'entrata in vigore dell'accordo, solleverà il problema delle disposizioni di "standstill" nella riunione del gruppo dei partner dell'accordo OCSE prevista per il mese di ottobre 1996. Eventualmente, le decisioni esistenti sui regimi di aiuti nazionali interessati saranno modificate dalla Commissione conformemente alla normativa comunitaria dopo tale riunione."

DICHIARAZIONE 245/96

"La Francia deplora la situazione creata dalle tergiversazioni statunitensi, per quanto riguarda la ratifica dell'accordo OCSE sulla costruzione navale; ne consegue che l'Unione europea è vincolata da un accordo che entrerà in applicazione solo al momento scelto dal partner che impiega il maggior tempo ad adempiere i suoi impegni.

Preoccupata per il voto che ha avuto luogo quest'anno alla Camera dei Rappresentanti, la Francia desidera rammentare che considererà l'accordo nullo qualora gli Stati Uniti chiedessero di ratificare una versione emendata.

Infine, richiama l'attenzione delle istituzioni europee sulle drastiche misure protezionistiche adottate da Stati che non hanno firmato l'accordo OCSE e sulle gravi distorsioni della concorrenza che potrebbero risultare da una situazione sbilanciata." (*)

DICHIARAZIONE 246/96

"La delegazione finlandese attira l'attenzione sui problemi dei mercati della costruzione navale ed invita la Commissione a migliorare il funzionamento della settima direttiva sulla costruzione navale

- a) valutando la fattibilità di un abbassamento del massimale di aiuto attualmente ad un livello del 9%;
- b) applicando diversi massimali di aiuto per vari tipi di nave ed abolendo l'aiuto nei casi in cui la concorrenza riguardi principalmente cantieri comunitari, ai sensi dell'articolo 4 paragrafo 2 concernente la concorrenza a livello europeo;
- c) applicando rigorosamente l'obbligo di notifica di cui all'articolo 4, paragrafo 5 della direttiva e migliorando il controllo nonché la trasparenza della direttiva."
